Regolamento del Sistema di Qualificazione

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 08162460151

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile	Approvazione
00	28.11.16	Prima emissione	SGAA/Direttore Esercizio	Presidente
01	18.04.2016	Aggiornamento	FA/Direttore Esercizio	Amministratore delegato
02	01/04/2017	Aggiornamento sopravvenute esigenze	FA/Direttore Esercizio	Amministratore delegato

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

INDICE

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2. DURATA DEL SISTEMA

3. SOGGETTI

4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

5. RIMBORSO SPESE

6. PRESTAZION

7. AREE

8. REQUISITI E DOTAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE

9. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DI REQUISITI

11. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

12. EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

13. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

14. PROVVEDIMENTI

15. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

16. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

17. EFFICACIA E DECORRENZA

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19. PUBBLICITÀ

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice degli Appalti"), è istituito presso FNM AUTOSERVIZI S.p.A (di seguito, "FNMA") il Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione dei servizi di trasporto regolare di persone con autobus (di seguito, il "Sistema").

1.2. Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari nell'ambito dei quali FNMA individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei suindicati servizi.

1.3. I soggetti sono qualificati secondo le Aree di cui all'art.7

1.4. La presente Normativa rappresenta la documentazione che regolamenta l'inserimento delle imprese nel Sistema.

ARTICOLO 2

DURATA DEL SISTEMA

2.1. Il Sistema ha durata illimitata.

2.2. FNMA può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine – in tutto o in parte – al Sistema.

2.3. L'esistenza del Sistema e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico secondo le modalità previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 3

SOGGETTI

3.1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all'art. 45 del Codice degli Appalti.

3.2. Nel caso di imprese riunite o consorziate si fa rinvio agli arti 47 e 48 del D.Lgs. 50/16. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

3.3. Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ARTICOLO 4
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a FNMA apposita domanda redatta secondo l'allegato modello A completa dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione al Sistema e gli atti di indizione delle procedure che FNMA esperirà avvalendosi del presente Sistema.

4.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale). La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 come descritti all'art.9;

- consenso alla comunicazione, ad altri soggetti terzi, dei dati identificativi del richiedente la qualificazione nonché della tipologia di fornitura, ai fini ed in relazione a quanto disposto al successivo art. 18.

ARTICOLO 5
INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE

5.1 I plichi contenenti la domanda di qualificazione e la documentazione allegata devono pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

FNMA S.p.A.
Funzione Acquisti
Piazzale Cadorna n. 14
20123 Milano

I plichi devono recare all'esterno gli estremi del Soggetto Candidato (denominazione, indirizzo, P. Iva, Tel, Fax, indirizzo posta elettronica certificata), l'indicazione **"SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L'ESECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO REGOLARE DI PERSONE CON AUTOBUS – AREA……".**

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. FNMA non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

ARTICOLO 6
PRESTAZIONI

6.1. I servizi di cui al presente Sistema riguardano Servizi di l'esecuzione dei servizi di trasporto regolare di persone con autobus.

Sono state individuate distinte aree di effettuazione del servizio di trasporto.

ARTICOLO 7
AREE

7.1. Le aree per l'esecuzione dei servizi sono le seguenti:

Area A

— percorsi:

– Milano — Gallarate –Luino

- Como Chiasso – Milano

Area B

— percorsi:

– Milano — Lecco — Sondrio Tirano

– Colico — Chiavenna

Area C

— percorsi:

– Sesto Calende — Laveno

Area D

- percorsi

- Brescia – Iseo – Edolo

Area E

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

- percorsi
- Milano – Seveso – Asso

Area F
- percorsi
- Milano Malpensa
- Milano – Saronno – Varese – Laveno M.
– Saronno – Como
– Saronno – Novara

Area G
- percorsi
- Verona – Bolzano - Innsbruck - Monaco

ARTICOLO 8
REQUISITI E DOTAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE

8.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

8.2. Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.5 sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice degli Appalti; pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti in capo ai quali sussistano le cause di esclusione ivi previste.

8.2.1. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, FNMA ne dà segnalazione ad ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g), del Codice degli Appalti.

8.2.3 I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 6.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato. Parimenti, i raggruppamenti temporanei di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 6.2. in capo a ciascun componente il raggruppamento.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

8.3. Requisiti tecnici e ulteriori requisiti

8.3.1 Requisiti tecnici

I requisiti relativi alla capacità tecnica da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.6 sono i seguenti:

1) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di progettazione ed erogazione di servizi di trasporto su gomma

2) Elenco dei principali servizi di trasporto di persone di linea o occasionale svolti nell'ultimo triennio (2014-15-16).

8.3.2. Ulteriori requisiti

Gli ulteriori requisiti da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.7 sono i seguenti

1) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio da cui risulti che la società svolga la propria attività nel settore oggetto del presente sistema di qualificazione.

2) Certificato di iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale di cui all'art.16 Regolamento (CE) 1071/2009.

3) Attestazione possesso requisito idoneità finanziaria relativamente all'anno 2014 di cui all'art.7 c.1 DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25 novembre 2011.

4) SCIA relativa all'attività di noleggio di autobus con conducente, prevista all'art.4 del Regolamento Regionale del 22 dicembre 2014 – n.6; dovrà essere indicato altresì il numero di iscrizione al Registro Regionale di cui all'art.5 del citato regolamento.

8.4. Requisiti economico-finanziari

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.8 sono i seguenti:

1) Fatturato medio nell'ultimo triennio (2014-15-16) in attività di trasporto di persone di linea o occasionale: superiore a 800.000,00 € escluso IVA;

8.5. Requisiti specifici Area A

Per esercitare i servizi di cui all'area A è necessario:

8.5.1. relativamente al personale:

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;
– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.5.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da VARESE Stazione FS non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;
– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:
• il titolo di disponibilità del sito;
• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;
• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.5.3. relativamente al materiale rotabile:

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;
– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;
– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.6. Requisiti specifici Area B

Per esercitare i servizi di cui all'area B è necessario:

8.6.1. relativamente al personale:

Disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.6.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da SONDRIO stazione FS non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.6.3. relativamente al materiale rotabile:

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte: promemoria per rev. 2

– copia della carta di circolazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.7. Requisiti specifici Area C

Per esercitare i servizi di cui all'area C è necessario:

8.7.1. relativamente al personale:

Disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.7.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da LAVENO Stazione FS non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.7.3. relativamente al materiale rotabile:

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.8. Requisiti specifici Area D

Per esercitare i servizi di cui all'area D è necessario:

8.8.1. relativamente al personale:

disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.8.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da BRENO non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.8.3. relativamente al materiale rotabile:

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.9. Requisiti specifici Area E

Per esercitare i servizi di cui all'area E è necessario:

8.9.1. relativamente al personale:

disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.9.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da SEVESO non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.9.3. relativamente al materiale rotabile:

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.10. Requisiti specifici Area F

Per esercitare i servizi di cui all'area F è necessario:

8.10.1. relativamente al personale:

disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

8.10.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da SARONNO non oltre 20 km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

- che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;
- che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.10.3. relativamente al materiale rotabile:

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe I, II o III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

– le prescritte autorizzazioni per la circolazione ai sensi della D.G.R. del 20 novembre 2015, n.4357, qualora si tratti di autobus di classe I o II.

8.11. Requisiti specifici Area G

Per esercitare i servizi di cui all'area G è necessario:

Avere adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente per le compagnie di trasporto in termini di registrazione e presentazione dichiarazione IVA per operare in Austria e Germania.

8.11.1. relativamente al personale:

disporre di un organico conducente in possesso dei seguenti elementi che devono essere allegati alla domanda di iscrizione in copia conforme:

– patente di guida D;

– Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone;

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

8.11.2. relativamente agli impianti fissi:

Disporre di un deposito distante da BOLZANO non oltre 60 Km; tale distanza risulterà dall'applicativo Google Maps.

Di tale sito verranno prodotti:

– planimetria con indicazioni delle superfici destinate all'attività;

– autocertificazione, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che attesti:

• il titolo di disponibilità del sito;

• che è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

• che il comune di competenza ha rilasciato il certificato di agibilità;

8.11.3. relativamente al materiale rotabile:

Disporre della Licenza comunitaria ai sensi del Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Dichiarazione resa nella forma di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, di disporre di almeno 5 veicoli aventi i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui alla normativa vigente in Regione Lombardia,

– essere regolarmente omologati per il trasporto di persone, di classe III secondo direttiva 2001/85/CEE;

– avere un'età massima del singolo autobus pari a 10 anni, prendendo come base di riferimento per il calcolo dell'età l'anno 2017;

– essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

del materiale rotabile che si intende utilizzare, in caso di assegnazione del servizio, verranno prodotte:

– copia della carta di circolazione

ARTICOLO 9

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

9.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

9.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

9.3. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

9.4. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

9.5. La documentazione comprovante il possesso **dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 8.2. si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 da rendere mediante il modello B allegato al presente Regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello C.C.I.A.A. allegato al presente Regolamento;

9.5.1. Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

9.5.2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 8.2, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, FNMA chiede - se del caso - ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

9.5.3. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

9.6. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi alla capacità tecnica** di cui all'art. 8.3.1. si compone di:

1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di progettazione ed erogazione di servizi di trasporto su gomma in corso di validità.

2. Copia conforme dei certificati di regolare esecuzione dei servizi di cui all'art.8.3.1. punto 2).

Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero dei servizi dichiarati .

9.7 La documentazione comprovante il possesso degli **ulteriori requisiti** di cui all'art. 8.3.2. si compone di:

1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello C.C.I.A.A. allegato al presente Regolamento;

2) Copia conforme del certificato di iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale di cui all'art.16 Regolamento (CE) 1071/2009.

3) Attestazione possesso requisito idoneità finanziaria di cui all'art.7 comma 1 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25 novembre 2011.

4) Copia conforme della SCIA relativa all'attività di noleggio di autobus con conducente, prevista all'art.4 del Regolamento Regionale del 22 dicembre 2014 – n.6; dovrà essere indicato altresì il numero di iscrizione al Registro Regionale di cui all'art.5 del citato regolamento.

9.8 La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti economico-finanziari** di cui all'art. 8.4. si compone di:

Bilanci certificati degli ultimi tre esercizi.

9.9.La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti specifici per ciascuna Area** relativamente alla quale si chiede la qualificazione, come richiamata ai punti 8.5, 8.6 e 8.7.

9.10. FNMA può disporre l'esecuzione di visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

ARTICOLO 10

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

10.1. I soggetti possono iscriversi alle aree su indicate se in possesso dei requisiti specifici richiesti per ciascuna area.

ARTICOLO 11

ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. FNMA provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

11.3. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, FNMA comunica per iscritto l'esito del procedimento di qualificazione, specificando le categorie di specializzazione, le relative Aree per cui il Soggetto sia risultato qualificato e la data di decorrenza della qualificazione.

11.4. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

11.5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta e comunque non oltre 2 mesi dalla stessa, farà decadere la domanda di qualificazione.

11.6. L'esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto richiedente con l'indicazione dei motivi.

11.7. FNMA si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

ARTICOLO 12

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

12.1. La qualificazione attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle procedure di affidamento indette da FNMA qualora quest'ultima faccia ricorso al presente Sistema.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

12.2. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa e comunque non oltre il periodo di validità del Sistema, sempreché l'operatore mantenga il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ai fini della qualificazione e nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni indicate al successivo art.15.

Il Sistema è aggiornato semestralmente nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno.

In particolare, la società qualificata si impegna a produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 8.3.2.3) con riferimento a ciascun anno.

ARTICOLO 13
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

13.1. In caso di ricorso al presente Sistema, FNMA invita a tali selezioni, senza preventiva pubblicazione del bando, tutti i soggetti qualificati.

Verranno contattate tutte le imprese qualificate entro il 30 del bimestre antecedente la richiesta di offerta.

13.2. Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

13.3. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata da adeguata documentazione, in merito alla sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché in ordine alla piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso.

13.4. Le lettere d'invito contengono, inoltre, espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara e rientranti nel Sistema.

13.5. La lettera di invito prevede l'obbligo, per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, della presentazione di un contratto in virtù del quale un soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'appalto cui si riferisce.

ARTICOLO 14
PROVVEDIMENTI

14.1. FNMA si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi al soggetto qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o ordini

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

di cui risultasse titolare, di adottare i seguenti provvedimenti che riterrà più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze:

a) lettera di richiamo, nel caso in cui vengano ravvisati determinati eventi che necessitino di una segnalazione, al fine di prevenire la reiterazione degli stessi eventi;

b) lettera di diffida, nel caso in cui il soggetto non fornisca, nei termini prescritti, la documentazione richiesta al fine di effettuare le verifiche relative alla permanenza dei requisiti dichiarati;

c) sospensione, da intendersi quale temporanea esclusione dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta da FNMA qualora sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti ad eccezione del requisito di cui all'art. 8.2. lett. a), la cui perdita comporta l'annullamento della qualificazione;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con FNMA (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione e comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con FNMA);
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni ed invio dei documenti previsti all'art. 15;
- abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da FNMA;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di appalto affidati da FNMA.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono partecipare a gare o a trattative indette da FNMA col ricorso al presente Sistema.

La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa, attraverso la presentazione di apposita domanda in tal senso e dimostrando a FNMA la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione.

FNMA comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 12;

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

d) annullamento, da intendersi quale definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.

L'annullamento della qualificazione viene disposto da FNMA quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di FNMA;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;
- incorra nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione;
- ceda un ramo d'azienda ad altra impresa, avente ad oggetto l'attività specifica oggetto di qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle gare o trattative indette da FNMA col ricorso al presente Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno comportato.

Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del Sistema.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determina l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

ARTICOLO 15
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

15.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FNMA tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 8, che sono influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sulla qualificazione posseduta.

15.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

15.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

15.4. FNMA si riserva di richiedere eventuale documentazione suppletiva per permettere la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico/finanziaria.

15.5. La mancata trasmissione dei documenti e della dichiarazione di cui ai precedenti articoli eventualmente richiesti e entro il termine sopra indicato comporta:

- l'applicazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione, nel caso di soggetti già qualificati;
- la sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

ARTICOLO 16
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO

16.1. I Soggetti qualificati devono presentare a FNMA, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata la qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione.

16.2. L'omesso invio della dichiarazione di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 14.

16.3. Tre mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione il Soggetto deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo della qualificazione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 9, adeguatamente aggiornata.

16.4. Le domande di rinnovo pervenute successivamente alla scadenza della qualificazione saranno considerate come nuova domanda di qualificazione.

16.5. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, la qualificazione è prolungata di tre anni a partire dalla data di scadenza precedente.

16.6. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ARTICOLO 17
ESTENSIONE

17.1. Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra Area.

17.2. La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 8 nelle parti applicabili alla nuova area.

17.3. Il periodo da prendere in considerazione per l'assegnazione dell'area sarà riferito alla data di domanda di estensione.

17.4. L'esito del procedimento di estensione non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

ARTICOLO 18
EFFICACIA E DECORRENZA

18.1. FNMA può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 soggetti.

18.2. Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiore a 3, FNMA, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera di invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

ARTICOLO 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.

19.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie.

Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

19.3. Il titolare del trattamento di tali dati è FNMA con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

19.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore Delegato di FNMA.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

19.5. Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

19.6. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.

19.7 I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema.

19.8. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 20
PUBBLICITÀ

20.1. L'avviso del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità previste dal Codice degli Appalti.

Documento di proprietà di FNM Autoservizi S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione